

usicivici/demanio

beni comuni, proprietà collettive, diritto demaniale e delle risorse naturali

usicivici.wordpress.com

Giurisprudenza

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 17-04-2014, n. 1012

(Pres. Cavallari, Est. Moro)

sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2013, proposto da:

F.M., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gabellone e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata in Lecce, via Corte dei Lubelli, 1;

contro

Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anita Stefanelli, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Gallipoli, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati presso la sede di quest'ultima in Lecce, via F. Rubichi 23;

Regione Puglia;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Gallipoli - Area n. 2 Corpo di Polizia Locale, prot. n. 0036721, datato 12.9.2013, notificato in data 18.9.2013, avente ad oggetto l'intimazione al rilascio di area demaniale marittima; della nota prot. n. 0035875 del 11.9.2013 richiamata nel provvedimento d'intimazione al rilascio, impugnato, con cui il Tecnico incaricato dal Comune di Gallipoli di individuare la cd. "dividente demaniale" sul Lungomare Galileo Galilei ha trasmesso la planimetria recante l'individuazione del confine predetto;

di ogni atto comunque connesso, presupposto, consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Capitaneria di Porto di Gallipoli e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Anna Milli, in sostituzione di Giovanni Gabellone, Anita Stefanelli, Giovanni Pedone;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La ricorrente insorge avverso il provvedimento epigrafato, con il quale il Comandante della P.M. di Gallipoli le ha intimato il rilascio dell'area demaniale marittima occupata senza idoneo titolo in località lungomare Galileo Galilei.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

I. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art.28 del codice della navigazione - violazione del piano regionale delle coste, approvato con Delib. G.R. n. 2273 del 13 ottobre 2011 - eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto - falsa presupposizione in fatto e in diritto - difetto assoluto di attribuzione - incompetenza - nullità dei provvedimenti impugnati.

II. Violazione dell'art.4 della L.R. n. 17 del 2006 - violazione dell'art.2 del piano regionale delle coste - norme tecniche per la redazione dei piani comunali delle coste di cui alla determina dirigenziale n.405 del 6.12.2011 del servizio demanio e patrimonio della Regione Puglia e alla successiva determina dirigenziale n.811 del 28.12.2012 del servizio demanio e patrimonio della regione Puglia.

III. Violazione dell'art.32 del codice della navigazione - violazione dell'art.58 del regolamento esecutivo del codice della navigazione - violazione dell'art.7 L. n. 241 del1990 - eccesso di potere per difetto d'istruttoria, falsa presupposizione in fatto. Illogicità e ingiustizia manifesta - sviamento di potere.

IV. Violazione dell'art.10 bis della L. n. 241 del1990 - eccesso di potere per difetto d'istruttoria.

V. Violazione e falsa applicazione degli artt.54 e 1161 del codice della navigazione - falsa presupposizione in fatto e in diritto - eccesso di potere.

Sia il Comune di Gallipoli, sia l'Avvocatura Distrettuale dello Stato si sono costituiti in giudizio.

Nella pubblica udienza del 5 febbraio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione.

Il provvedimento impugnato trae la sua premessa dalla ricognizione effettuata dal tecnico incaricato dal Comune di Gallipoli allo scopo di individuare la c.d. dividente demaniale sul lungomare Galileo Galilei, al fine di chiarire pregresse situazioni di incertezza, rilevando che, dalla planimetria redatta al fine di individuare il confine

suindicato, risulta l'occupazione di un'area demaniale marittima senza idoneo titolo.

Il provvedimento impugnato manifesta la dedotta perplessità, oltre che il difetto istruttorio e motivazionale.

Invero, la ricognizione dell'appartenenza dell'area in esame al demanio statale, ai fini della concessione della stessa al Comune, non esclude il potere di gestione da parte del Comune, e la conseguente possibilità di assentire le relative aree in favore dei privati che ne facciano richiesta. In tale ottica, la decisione dell'amministrazione - volta a conseguire lo sgombero immediato dell'area da parte della ricorrente esclusivamente sulla base della redazione della nuova dividende demaniale - da un lato non sembra tener conto del suddetto potere di gestione che comunque permane in capo all'ente, e dall'altro non sembra tenere in debito conto l'affidamento maturato da parte del privato, in conseguenza del periodo di occupazione dell'area in esame in forza di un titolo che a tanto lo abilitava, e previo pagamento dei relativi oneri concessori.

In presenza di tali circostanze, l'Amministrazione intimata avrebbe dovuto procedere ad adeguata istruttoria volta a rilevare la compatibilità dell'uso (astrattamente consentito ai sensi dell'art. 5 lett.f) della L.R. n. 16 del 2007) a fini privati dell'area in questione, prima di adottare l'ingiunzione di sgombero qui impugnata

Del resto, l'esistenza di un canone generale a cui va improntata l'azione amministrativa, in virtù del quale, allorché una determinata attività sia assoggettata al previo assenso dell'autorità amministrativa e, ciò nonostante, l'iniziativa sia stata condotta a termine, spetta alla Pubblica Amministrazione valutare la ricorrenza delle condizioni che possano rendere legittima la stessa, autorizzandola in via postuma, tanto più ove tale attività si sia protratta nel tempo con la tolleranza della stessa Amministrazione.

Ciò corrisponde a un'esigenza di economia degli atti giuridici (da tempo messa in rilievo dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale: cfr. la sentenza della Sez. II del 10 febbraio 2006 n. 899), nonché a un principio di ragionevolezza, non corrispondendo ad alcun preminente interesse che debba essere vanificata l'attività o distrutta l'opera che risulti assentibile (fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni, per non aver richiesto o conseguito il titolo prima di intraprendere l'iniziativa).

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve quindi essere accolto sotto i suindicati assorbenti profili.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Primo Referendario